

**Avvocato
Serena
Gargano**

ASPETTI LEGALI DEL DURC

**SULLE CONSEGUENZE
PATRIMONIALI E PROCEDIMENTALI
DEL DURC IRREGOLARE O ASSENTE
NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI**

**RESPONSABILITÀ PENALI CONNESSE AL
DURC**

Avvocato
Serena
Gargano

Benefici per le Imprese edili in possesso di DURC regolare (art. 1, DM lavoro 24.10.07)

- accesso al “mercato” degli appalti pubblici;
 - accesso al “mercato” dei lavori privati in edilizia;
 - accesso a benefici normativi e contributivi;
 - accesso a benefici e sovvenzioni comunitarie;
-

Avvocato
Serena
Gargano

Funzione di ordine pubblico del complesso della normativa DURC è aumentare il tasso di regolarità nel settore edilizio attraverso:

- meccanismi premiali per le Imprese regolari con paralleli meccanismi punitivi per quelle irregolari (duplice risultato della indiretta maggior tutela dei diritti dei lavoratori e della maggior tutela delle Imprese “sane” dalla concorrenza sleale – cfr. Cons. Stato, sez. V, decis. n. 4035, 25.08.08);
 - ampliamento dei soggetti tenuti a versare e/o “agevolare” l’incasso dei contributi insoluti a diretta maggior tutela dei diritti dei lavoratori;
 - previsione di meccanismi di verifica della congruità della manodopera dichiarata a contrasto della piaga del lavoro “nero”.
-

Avvocato
Serena
Gargano

QUALI EFFETTI IN CASO DI DURC IRREGOLARE?

APPALTI PUBBLICI

Effetti di tipo
“procedimentale”

Effetti di tipo
“patrimoniale”

APPALTI PRIVATI

Effetti di tipo
“procedimentale”

Effetti di tipo
“patrimoniale”

Avvocato
Serena
Gargano

APPALTI PUBBLICI

Effetti del DURC irregolare sul procedimento

Efficacia OSTATIVA AD ASSUNZIONE LAVORI E RISCOSSIONE PAGAMENTI disposta dall'attuale normativa:

- **D.P.R. 34/2000 - art. 17, c.1°, lett. d** (sistema qualificazione esecutori opere pubbliche)
- **D.L. 210/02 convertito in L. 266/02 - art. 2** (quale strumento per l'emersione del lavoro sommerso, prescrizione obbligatoria di regolarità contributiva per le appaltatrici pubbliche, "pena la revoca dell'affidamento" – previsione di convenzioni per il rilascio di DURC)
- **D.Lgs. N. 163/2006, cd. "Codice dei Contratti Pubblici"**
- **D.L. cd. anticrisi 185/08 convertito in L. 2/2009 - art. 16 bis), c.10°**
- **D.P.R. 207 del 05.10.2010, Regolamento attuativo Cod. Contr. Pubblici**
(entrata in vigore 9 giugno 2011)

Avvocato
Serena
Gargano

Codice contratti pubblici - D.Lgs. 163/2006

- artt. 38 c. 1° lett. i), c. 2° e c. 3° - art. 118 c. 2° n. 3, c. 6°, e c. 6° *bis*)

Reg. attuazione del codice contr. pubb. - D.P.R. 207/2010

- art. 6 c. 3° e c. 4°

Da tali norme si ricava che per appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia
il DURC regolare è indispensabile ad appaltatore e subappaltatore per:

- Autocertific. x regolare partecipazione gara (verificata “a campione” su DURC effettivi)
- Aggiudicazione appalto, a pena revoca affidamento
- Stipula del contratto d'appalto/subappalto;
- Pagamento dei singoli SAL;
- Collaudo e pagamento stato finale lavori (SFL).

NOTA BENE: le P.A. aggiudicatrici devono richiedere DURC anche nel caso in cui tra stipula e SAL o tra due SAL intercorrano più di 180 giorni.

Avvocato
Serena
Gargano

QUESTIONI DI RILIEVO

1) art. 38 c. 1° lett. 1 su autocertif. concorrenti a gare app. pubblico

SENT. CONSIGLIO DI STATO n. 1228 del 24 /02/11 secondo cui i 'debiti previdenziali lievi' non sarebbero bastati a revocare l'aggiudicazione gara:
anche qualora venisse superata la soglia minima di 100 euro, che secondo l'art. 8 del D.M. lavoro 24/10/07 impedisce il rilascio del DURC, non si sarebbe proceduto con l'esclusione automatica alle gare. Avrebbe dovuto, invece, valutarsi la gravità dell'illecito da parte della Stazione appaltante alla luce delle previsioni del bando. In caso di BANDO NON SPECIFICO circa i termini della dichiarazione da rendersi all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il concorrente sarebbe stato escluso solo se la P.A. appaltante fosse stata certa che l'eventuale debito contributivo dichiarato fosse "grave e definitivamente accertato".

SENT. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, n. 2100 del 04 /04/11 ha invece ristabilito una posizione più 'rigida' in tema di verifica autocertificazione regolarità,
ribadendo che per partecipare alle gare d'appalto il concorrente non deve avere compiuto nessuna violazione delle norme in materia di contributi assistenziali e/o previdenziali, e comunque avere già da allora il DURC regolare *tout court*.

Avvocato
Serena
Gargano

2) acquisizione DURC d'ufficio da parte della P.A.

- **D.L. 185/08 convertito in L. 2/09 - art. 16bis), c.10°**

Le Stazioni APPALTANTI pubbliche acquisiscono D'UFFICIO il Documento Unico di Regolarità Contributiva quando richiesto dalla legge

- T.U. 81/2008, art. 90 c. 9° lett. b) fa riferimento alla presentazione del DURC da parte delle Imprese *“fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 bis...”* : **l'acquisizione d'ufficio da P.A. non solo appaltanti ma anche concedenti?**

- **Art. 6 c. 3° Regolamento attuativo Cod. Contr. Pubbl. n. 207/10**
LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI “ACQUISISCONO D'UFFICIO, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità...” per verific. autocertificazione, aggiudicazione, stipula, pagamenti... (comma 5° prevede questo potere-dovere anche per i DURC subappaltatori)
Per le stesse finalità **GLI OPERATORI ECONOMICI (IMPRESE) TRASMETTONO DURC in corso di validità** ai *“soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b che non sono un'Amministrazione aggiudicatrice”* (organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori, stazioni appaltanti)

Avvocato
Serena
Gargano

**... le P.A. concedenti e/o appaltanti possono accettare il DURC
rimesso dalle Imprese interessate, anziché acquisirlo d'ufficio?**

Ciò deve ragionevolmente ritenersi possibile perché:

- consente alle Imprese, rendendole “parte diligente”, di velocizzare l’acquisizione dei documenti necessari ad ottenere i pagamenti di SAL e Stato finale lavori, ecc., anche nella eventualità di inerzie spesso imprecisate che rallentino l’acquisizione d’ufficio del Documento su richiesta dell’Ente;
- la norma non stabilisce il divieto per Cassa Edile di rilasciare il DURC alle Imprese interessate direttamente richiedenti, ma solo l’obbligo delle P.A. di acquisire il DURC d’ufficio.

Avvocato
Serena
Gargano

3) verifica di congruità contributiva

CODICE LAVORI PUBBLICI D.Lgs. n. 163/2006 - art. 118, c. 6° bis)

ha già conferito alle Casse Edili l'ulteriore compito di rilasciare il DURC
“comprensivo della VERIFICA DELLA CONGRUITÀ della incidenza della manodopera relativa al cantiere interessato dai lavori”

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 196 – Disposizioni in materia di DURC in sede di esecuzioni lavori:

Le Casse Edili... verificano la regolarità contributiva ed assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all'incidenza della manodopera riferita all'esecuzione dei lavori in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all'intera prestazione è dato atto nel doc. unico di regolarità contributiva di cui all'art. 6, c.3, lett e).

Avvocato
Serena
Gargano

.....segue

In tema di interpretazione del CCNL edili, è conforme alla regola dell'interpretazione letterale la decisione della Corte territoriale che, in riferimento agli art. 19 e 37 del contratto, abbia riconosciuto la legittimazione della Cassa edile ad agire per la riscossione dei contributi dovuti dal datore di lavoro per la manodopera occupata nei lavori eseguiti in appalto per conto di un ente pubblico, determinandone l'importo in base all'entità dei lavori comunicata dal Committente e alla percentuale di incidenza della manodopera, tenuto conto che tale criterio, pur avendo carattere presuntivo, consente di determinare il credito in maniera oggettiva con riferimento alla retribuzione di un operaio edile nel periodo in cui si sono svolti i lavori, e che la Cassa svolge una funzione di mutualità ed assistenza comprendente non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi.

Cassazione civile, sez. lavoro, 16.03.2010 n. 6334

Avvocato
Serena
Gargano

APPALTI PUBBLICI

Effetti di tipo “patrimoniale” del DURC irregolare
(a garanzia dell’effettivo incasso dei contributi insoluti ed a diretta tutela dei lavoratori “sostanziali beneficiari” dei contributi)

Corresponsabilità solidale appaltatore – subappaltatore per le prestazioni rese nel subappalto (Cod. contratti pubblici - art. 118 c. 6°)

Blocco dei pagamenti SAL e Stato finale lavori da parte della P.A. committente all’Impresa irregolare, con possibili successive azioni esecutive degli Enti creditori (Cod. contratti pubblici - art. 118 c. 6°)

Intervento sostitutivo della P.A. appaltante se inadempienza contributiva (e retributiva) dell’appaltatore (Cod. contratti pubblici - art. 5 c. 5, e Regolamento d’attuazione Cod. Contratti Pubblici, artt. 4 e 5)

Avvocato
Serena
Gargano

...in particolare, **l'art. 5 c. 5° Cod. contratti** prevedeva che l'emanando Regolamento dettasse disposizioni specifiche su **lett. s bis**): tutela dei diritti dei lavoratori in linea con il disposto del Cap. gen. appalto LL. PP. che prevede la ritenuta 0,50% sull'importo netto lavori a garanzia dell'osservanza obblighi anche contributivi; **lett. r**): possibile interv. sostitutivo della P.A. in caso di inadempienza

- **ART. 4, Regolamento d'Attuaz. n. 207/2010 stabilisce**
- **COMMA 2°)** quando il RUP ottiene un DURC irregolare che segnali inadempienze contributive, **deve trattenere dal certificato pagamento e deve disporre DIRETTAMENTE versamenti per importi pari all'inadempienza agli Enti interessati, comprese Casse Edili;**
- **COMMA 3°)** in ogni caso sull'importo netto prog. lavori dev'essere effettuata una ritenuta 0,50% svincolabile in sede di liquidazione finale dopo approv. certificato di collaudo e previo rilascio di DURC

Avvocato
Serena
Gargano

APPALTI PUBBLICI

Mancato rispetto procedure DURC da parte delle P.A. Committenti (cd. DURC “assente”)?

1) Se indebita assenza della procedura di verifica regolarità DURC, non solo il secondo aggiudicatario, ma anche **l’Ente previdenziale Cassa Edile potrebbe considerarsi legittimato** - in quanto esponente di interessi diffusi al regolare svolgimento delle procedure d’appalto - **ad agire innanzi al TAR per l’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo, cioè dell’assegnazione dell’appalto per violazione di legge**

(possibile solo entro la data della stipula del contratto quando i rapporti PA Committente – Impresa si spostano in ambito civilistico)

Avvocato
Serena
Gargano

segue: assenza proc. DURC in appalto pubblico

2) Se, in corso di esecuzione dell'appalto illegittimamente aggiudicato, sussiste effettiva irregolarità contributiva si producono le stesse conseguenze di tipo "patrimoniale" derivanti dal riscontro di DURC irregolare (obbligo della P.A. appaltante di versamenti diretti agli Enti richiedenti, blocco pagamento SAL/SFL, corresponsabilità solidale appaltatore-subappaltatore).

3) Possibile configurare azioni giudiziarie civilistiche contro le Stazioni appaltanti pubbliche che non abbiano applicato le procedure di legge, con richieste di risarcimento per i danni eventualmente derivati dall'illegittima condotta della P.A.

Avvocato
Serena
Gargano

APPALTI ANCHE PRIVATI DI LAVORI EDILI Effetti di tipo “procedimentale” del DURC irregolare

- **FONTE NORMATIVA PRECEDENTE**

D.Lgs. 494/1996 - art. 3, c. 8°

(come modificato dal D.Lgs. 276/03 cd. Legge Biagi, e dal D.Lgs. 251/04)

- **FONTE NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE**

T. U. su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

D.Lgs. n. 81/2008 - art. 90, commi 9° e 10°

così come modificato dall'art. 59, D.Lgs. correttivo n. 106/2009

Avvocato
Serena
Gargano

Art. 90, D.Lgs. 81/08 T.U. Sicurezza sul lavoro:

C. 8° e 9° Il Committente anche privato, anche non imprenditore:

lett. a) deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici secondo le modalità indicate nell'Allegato XVII DLgs. n.81/08, **compresa verifica DURC sempre necessaria** anche per cantieri "minori"

lett. b) **deve trasmettere regolare DURC alla P.A. concedente, PRIMA DELL'INIZIO LAVORI OGGETTO DI DIA** (*salva l'acquisizione d'ufficio da parte della P.A. concedente ex art. 16bis, D.L. 185/08...*), **fermo l'obbligo di comunicare il nominativo dell'Impresa appaltatrice già in DIA** come previsto dall'art. 23 DPR 380/01 – TU Edilizia

C. 10° In assenza di DURC regolare (N.B. eliminazione dell'inciso "*anche in caso di variazione dell'Impresa esecutrice*" in DLgs. correttivo 106/09) **l'efficacia del titolo abilitativo è esplicitamente sospesa.**

Avvocato
Serena
Gargano

DA RILEVARE...

Il D.L. Bersani n. 223/06 aveva introdotto all'art. 35, c. 29°-34°, una particolare procedura di verifica DURC anche in ambito privato a carico degli imprenditori coinvolti, imponendo all'appaltatore di verificare *a priori* gli adempimenti contributivi dei subappaltatore ed imponendo al committente privato imprenditore di pagare il corrispettivo all'appaltatore soltanto previa esibizione di documentazione attestante la regolarità contributiva di appaltatore e subappaltatori, a pena di sanzioni amministrative fino a € 200.000 a carico del committente che non avesse osservato tali modalità di pagamento se poi si fosse effettivamente riscontrata l'irregolarità contributiva di appaltatore/ subappaltatore.

L'art. 3, c. 8°, D.L. 97/08, ha abrogato tale obbligatorio procedimento di verifica a carico dei committenti privati imprenditori, e quindi, anche in caso di irregolarità contributiva dell'Impresa esecutrice nell'ambito degli appalti privati a committenza imprenditoriale, la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo resta l'unica conseguenza incidente sul "procedimento"

Avvocato
Serena
Gargano

Sulla sospensione del titolo abilitativo:

- potendo iniziare i lavori entro tre anni dalla DIA, il committente anche privato non imprenditore è tenuto a segnalare già nella DIA, ex art. 23 T.U. Edilizia, il nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei previsti lavori (salva sua possibile sostituzione), ma non è ancora tenuto a trasmettere il DURC, quindi originariamente **IL TITOLO ABILITATIVO POTREBBE FORMARSI IN MODO VALIDO PUR IN MANCANZA DI DURC;**
- **AFFINCHÉ il TITOLO ABILITATIVO POSSA ESSERE EFFICACE OLTRE CHE VALIDO, prima dell'inizio dei lavori la P.A. concedente deve entrare in possesso di REGOLARE DURC relativo all'Impresa Appaltatrice**
(la P.A. deve ritenersi onerata della relativa segnalazione al committente? opportuno in base al principio del buon andamento P.A., ma, derivando tali effetti da una previsione normativa e per il principio "ignorantia legis non excusat", non obbligatoria per la P.A. concedente il titolo abilitativo)

Avvocato
Serena
Gargano

NB: POTERE-DOVERE DI VIGILANZA della P. A. concedente

In forza del generale principio di potere-dovere della P.A. di vigilare in campo edilizio-urbanistico ex art. 27 T.U. Edilizia, **l'Ente pubblico concedente dovrebbe provvedere a "monitorare" periodicamente** tramite gli organi preposti (Polizia Municipale, Ispettorato del Lavoro, ecc.) **i lavori edili iniziati sul territorio di sua competenza** per poter verificare la completezza della documentazione a corredo della pratica (compreso il DURC) e quindi la perdurante efficacia del titolo abilitativo concesso all'epoca della DIA o del rilascio PDC...

Cfr. l'art. 90 c. 10° T.U. 81/08 , secondo cui, per consentire la prevista sospensione del titolo abilitativo in caso di assenza e/o irregolarità DURC, **"l'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'Amministrazione concedente"**...

Avvocato
Serena
Gargano

SOLO SU APPALTI DI LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

Effetti di tipo “patrimoniale” del DURC irregolare

(a garanzia dell'effettivo incasso dei contributi insoluti ed a diretta tutela dei lavoratori “sostanziali beneficiari” dei contributi)

- **Art. 29 c. 2°, Legge Biagi** (D.Lgs 276/03 modif. da D.Lgs 251/04 e da L. Finanz. 2007): CORRESPONSABILITÀ SOLIDALE DI COMMITTENTE IMPRENDITORE O DATORE DI LAVORO con appaltatore e ogni subappaltatore a corrispondere ai lavoratori i TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI entro il limite di DUE ANNI DALLA CESSAZIONE DELL' APPALTO.
- **Art. 35 c. 28°, cd. Decreto Bersani** (D.L. 223/06 conv. in Legge 248/06) non abrogato a differenza dei commi 29-34: introduce la CORRESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE ANCHE PRIVATO PER LE RITENUTE FISCALI ED I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI cui è tenuto il subappaltatore

Avvocato
Serena
Gargano

.... violazione procedure DURC da parte della P.A. concedente il titolo abilitativo (cd. **DURC “assente”**)?

Se è riscontrata l'indebita assenza della procedura di verifica di regolarità DURC o comunque in mancanza di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo in caso di DURC assente e/o irregolare, la Cassa Edile, in quanto esponente di interessi diffusi al rispetto della normativa a tutela dei lavoratori, è da ritenersi legittimata a diffidare la P.A. ad esercitare ex art. 27 T.U. Edilizia la dovuta vigilanza in materia urbanistico-edilizia ed a richiedere l'applicazione della sanzione di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo; in caso di illegittimo rifiuto (implicito o esplicito) della P.A., la Cassa Edile deve ritenersi legittimata ad agire innanzi al TAR impugnando entro 60 gg. per violazione di legge.

Avvocato
Serena
Gargano

NOTA BENE
“ QUANTO TEMPO VALE” UN DURC ?

Circolare del Ministero Lavori Pubblici n. 35 dell’08.10.10

(cfr. Determinazione Autorità Vigilanza LL.PP. 1/2010 e *TAR Puglia, sez. III, n. 2304/09*):

l’art. 7 del DM 24.10.07 stabilisce la validità mensile del DURC esclusivamente per la fruizione della agevolazioni normative e contributive;

l’art. 39 septies) DL 273/2005 conv.Legge 51/06 stabilisce che il DURC ha validità trimestrale per quanto riguarda il settore degli appalti privati, nulla disponendo sul periodo di validità “generale” DURC in appalti pubblici



Vista la lacuna della normativa di 2° grado (*DM 24.10.07 esecutivo della delega ex art. 1 c. 1176°, L. 296/06*) per garantire le esigenze di disciplina uniforme nei settori pubblico e privato e “*in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara*” il **Ministero LL.PP. ha statuito l’estensione dell’applicabilità dell’ art. 39 septies) cit.**, che dispone che il DURC ha validità di tre mesi, **anche all’ambito degli appalti pubblici,**

Avvocato
Serena
Gargano

.... due precisazioni del Ministero LL.PP. :

- **la validità trimestrale** è limitata al DURC rilasciato su verifica Banca Dati Nazionale (BNI) per autocertificare l'idoneità dell'Impresa a partecipare a gare d'appalto pubblico, ma **non comporta la possibilità di utilizzare ultroneamente né un DURC richiesto in ambiti diversi** (per sovvenzioni o per lavori privati) **né un DURC richiesto in fase esecutiva di un appalto pubblico** per il pagamento di singoli SAL, poiché tali DURC possono essere utilmente "spesi" soltanto nella singola procedura per i fini ivi specificati.

- **nell'ambito degli appalti pubblici la validità trimestrale del DURC è limitata all'utilizzo esclusivo in riferimento alla specifica procedura d'appalto** per cui viene emesso il documento; diversamente, il DURC rilasciato **nell'ambito dei lavori privati in edilizia** ha *ex lege* validità trimestrale, e in più può essere utilizzato – purchè in corso di validità - **anche per intraprendere più lavori in diversi cantieri privati**.

Avvocato
Serena
Gargano

QUALI RESPONSABILITA' PENALI PER L'IPOTESI DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI VERIFICA / CONTROLLO?

APPALTI PUBBLICI

Chi sono i soggetti responsabili della verifica della sussistenza di DURC regolare in capo alla Impresa?

Quali le sanzioni conseguenti all'inadempimento di questi obblighi?

APPALTI PRIVATI

Chi sono i soggetti responsabili della verifica della sussistenza di DURC regolare in capo alla Impresa?

Quali le sanzioni conseguenti all'inadempimento di questi obblighi?

Avvocato
Serena
Gargano

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI EDILI

CHI E' TENUTO A VERIFICARE LA REGOLARITA' DURC?

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, QUANDO SVOLGE ANCHE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEI LAVORI
(art. 8 c. 3° DPR 554/99) (art. 90 c. 9°, DLgs 81/08)

DIRETTORE DEI LAVORI *“Il D.L. cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte... Al D.L. fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla legge*
verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista per legge in materia di obblighi verso i dipendenti..” (art. 123, DPR 554/99)

Avvocato

Serena

Gargano

QUALI RESPONSABILITÀ PENALI SONO CONFIGURABILI IN CASO DI LORO INADEMPIENZA AGLI OBBLIGHI DI VERIFICA?

1) Il comb. disp. art. 90 c. 9° lett. a e art. 157 del T.U. Sicur. 81/08 sanziona con **l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.000 ad € 4.800** (reato contravvenzionale punibile anche a titolo colposo) **LA MANCATA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE** di Imprese esecutrici

2) nel caso in cui, nonostante irregolarità e/o assenza DURC, la P.A. appaltante dovesse procedere con aggiudicazione, stipula, pagamento SAL, ecc. ecc., **a carico del RUP che funga da Responsabile dei lavori potrebbe configurarsi il DELITTO DI ABUSO D'UFFICIO ex art. 323 c.p.**, purché l'omessa verifica sia stata intenzionale ed abbia procurato ingiusto vantaggio patrimoniale all'Impresa irregolare.

NB: l' art. 8 DPR 554/99, c. 7°, prevede sanzioni risarcitorie applicabili dalla P.A. preponente alla persona fisica RUP resosi inadempiente rispetto ai suoi compiti istituzionali (**"il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico ... o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza ... è tenuto a risarcire i danni derivati all'Amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste ..."**).

Avvocato
Serena
Gargano

APPALTI DI LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

CHI E' RESPONSABILE DELLA VERIFICA DURC?

Quando l'attività edile commissionata dal privato è soggetta al rilascio di titolo abilitativo (Perm. Costruire, DIA, SCIA), il committente - ANCHE PRIVATO, ANCHE NON IMPRENDITORE - è obbligato – ex. lett. (c), art. 90, c. 9°, T.U. Sicurezza 81/08 - a consegnare PRIMA DELL'INIZIO LAVORI il documento attestante la regolarità contributiva dell'Impresa Esecutrice dei lavori alla P.A. territorialmente e funzionalmente competente (Amministrazione comunale nel cui territorio si svolgono i lavori edili).

Avvocato
Serena
Gargano

SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONSEGNA DI DURC REGOLARE DA PARTE DEL COMMITTENTE PRIVATO ALLA P. A. CONCEDENTE

- 1) Il committente privato che ometta di trasmettere il DURC alla P.A. competente prima di inizio lavori, è sanzionabile, ai sensi del comb. disposto dell'art. 90 c. 9° lett. c) e dell'art. 157 del TU 81/08, con la **sanzione amministrativa pecuniaria da €500 ad €1.800**
- 2) Il committente anche privato che ometta di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa esecutrice con le modalità di cui all'Allegato XVII, ai sensi del comb. disposto art. 90 c. 9° lett. a) ed art. 157 TU 81/08, è sanzionabile con **l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da €1.000 ad €4.800.**
- 3) In caso di omesso intenzionale controllo da parte dell'organo preposto dalla P.A. (es. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale) sulla sussistenza di un DURC regolare e in caso di omessa sospensione del titolo abilitativo in assenza di DURC o con DURC irregolare o negativo, è ipotizzabile configurare a carico di chi non ha effettuato il controllo e la verifica **il delitto di abuso d'ufficio ai sensi dell'art. 323 cod.penale**

Avvocato
Serena
Gargano

RESPONSABILITA' PENALI PER L'IMPRENDITORE CHE FORMI / UTILIZZI DURC CONTRAFFATTI

L'imprenditore che formi un falso DURC contenente l'attestazione non veritiera in ordine alla regolare effettuazione di tutti i versamenti contributivi incorre nel **delitto ex artt. 477 c.p. "falsità materiale commessa in certificati o autorizzazioni amministrative"** punita con reclusione da sei mesi a tre anni – **pena che l'art. 482 c.p. riduce di un terzo se il reato viene commesso dal privato (imprenditore)**

Se non si ha la prova di chi abbia materialmente formato il DURC falso, ma si ha solo la prova (*in re ipsa* quando l'imprenditore è inadempiente nei versamenti) della consapevolezza dell'imprenditore che abbia utilizzato il DURC falsificato circa la falsità del DURC stesso, **si configura a carico dell'imprenditore il reato ex art. 489 c.p. (uso di atto falso) con riduzione della pena di un altro terzo**
